



COMUNE DI TERNO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA

POLIZIA LOCALE

N. 19 DEL 23-05-2024

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA, COME DA SEGNALETICA POSTA IN LOCO, PER IL GIORNO DI SABATO 25/5/2024 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE.

Vista la richiesta della ditta Paesaggi e Giardini Srl, con sede a Osio Sopra BG, via Crocette 2/a, prot. 8955 del 23/05/2024, con la quale si richiede l'emissione del divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio della Stazione Ferroviaria di Terno d'Isola, per il giorno 25/05/2024 dalle ore 07.00 alle ore 12.00, per consentire lavori di manutenzione del verde;

Ritenuto che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza pubblica inerenti alla circolazione stradale, si rende opportuno intervenire in merito, adottando gli opportuni provvedimenti viabilistici;

Visto il Decreto Legislativo del 30.04.1992, n.285, Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. del 16.12.1992, n.495, Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L. vo n° 267 del 18.08.2000;

ORDINA:

IL GIORNO 25/05/2024 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00

**NEL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI TERNO D'ISOLA
COME DA SEGNALETICA POSTA IN LOCO**

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.

La segnaletica verticale e orizzontale sarà predisposta dalla Polizia Locale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale.

DISPONE:

- che la presente venga affissa all'albo comunale;
- che la presente venga inviata alla ditta esecutrice dei lavori.

DISPONE altresì:

che la ditta esecutrice dei lavori abbia la massima cura nello svolgimento degli stessi al fine di evitare danneggiamenti ad autovetture eventualmente danneggiate. Di eventuali danni il Comune non risponderà in alcun modo.

Gli Agenti di cui all'art.12 del D.L.gs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della presente Ordinanza affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza le sanzioni previste dal Decreto Legislativo citato.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge, al T.A.R. della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Pagani Cesare

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.